

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

89/646/CEE:

- ★ **Seconda direttiva del Consiglio, del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE** . 1

TITOLO I — Definizioni e campo d'applicazione (Articoli 1-3) 3

TITOLO II — Armonizzazione delle condizioni di autorizzazione (Articoli 4-7) 4

TITOLO III — Relazioni con i paesi terzi (Articoli 8-9) 5

TITOLO IV — Armonizzazione delle condizioni di esercizio dell'attività (Articoli 10-17) 6

TITOLO V — Disposizioni relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi (Articoli 18-21) 9

TITOLO VI — Disposizioni finali (Articoli 22-25) 11

ALLEGATO — Elenco delle attività che beneficiano del mutuo riconoscimento 13

89/647/CEE:

- ★ **Direttiva del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi** 14

1

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 1989

relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE

(89/646/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, prima e terza frase,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la presente direttiva deve costituire lo strumento essenziale per la realizzazione del mercato interno decisa con l'atto unico europeo e programmata nel Libro bianco della Commissione, sotto, il duplice profilo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore degli enti creditizi;

considerando che la presente direttiva si inserisce nel quadro dell'opera legislativa comunitaria già realizzata, in particolare con la direttiva 77/780/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio ⁽⁴⁾, modificata, da ultimo, dalla direttiva 86/524/CEE ⁽⁵⁾, la direttiva 83/350/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa alla vigilanza bancaria su base consolidata degli enti creditizi ⁽⁶⁾, la direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consoli-

dati delle banche e degli altri istituti finanziari ⁽⁷⁾ e la direttiva 89/299/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989, concernente i fondi propri degli enti creditizi ⁽⁸⁾;

considerando che la Commissione ha adottato la raccomandazione 87/62/CEE ⁽⁹⁾ sui grandi fidi degli enti creditizi e la raccomandazione 87/63/CEE sull'instaurazione di sistemi di garanzia dei depositi ⁽¹⁰⁾;

considerando che l'impostazione adottata consiste nella realizzazione dell'armonizzazione essenziale, necessaria e sufficiente per pervenire ad un reciproco riconoscimento delle autorizzazioni e dei sistemi di vigilanza prudenziale che consenta il rilascio di un'unica autorizzazione valida in tutta la Comunità e l'applicazione del principio della vigilanza da parte dello Stato membro d'origine;

considerando che, in tale contesto, la presente direttiva non può trovare applicazione se non contemporaneamente alle armonizzazioni tecniche complementari realizzate mediante atti comunitari specifici in materia di fondi propri e di coefficiente di solvibilità;

considerando che, inoltre, l'armonizzazione delle condizioni di risanamento e liquidazione degli enti creditizi è attualmente in esame;

considerando che dovrà essere intrapresa anche l'armonizzazione degli strumenti necessari al controllo dei rischi di liquidità, di mercato, di tasso di interesse e di cambio cui vanno incontro gli enti creditizi;

considerando che i principi del mutuo riconoscimento e del controllo esercitato dallo Stato membro d'origine esigono

⁽¹⁾ GU n. C 84 del 31. 3. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 96 del 17. 4. 1989, pag. 33 e decisione del 22 novembre 1989 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. C 318 del 17. 12. 1988, pag. 42.

⁽⁴⁾ GU n. L 322 del 17. 12. 1977, pag. 30.

⁽⁵⁾ GU n. L 309 del 4. 11. 1986, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU n. L 193 del 18. 7. 1983, pag. 18.

⁽⁷⁾ GU n. L 372 del 31. 12. 1986, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 124 del 5. 5. 1989, pag. 16.

⁽⁹⁾ GU n. L 33 del 4. 2. 1987, pag. 10.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 33 del 4. 2. 1987, pag. 16.

che le autorità competenti di ogni Stato membro non concedano o revochino l'autorizzazione qualora elementi come il contenuto del programma delle attività, la localizzazione o le attività effettivamente svolte indichino in modo evidente che l'ente creditizio ha optato per il sistema giuridico di detto Stato membro al fine di sottrarsi alle norme più rigide in vigore nello Stato membro nel cui territorio intende svolgere o svolge la maggior parte delle sue attività; che per l'applicazione della presente direttiva un ente creditizio si considera situato nello Stato membro in cui si trova la sede statutaria e che gli Stati membri devono esigere che l'amministrazione centrale sia situata nello Stato membro della sede statutaria;

considerando che lo Stato membro d'origine può emanare disposizioni più severe di quelle fissate agli articoli 4, 5, 11, 12 e 16 per quel che riguarda gli enti autorizzati dalle proprie autorità competenti;

considerando che la responsabilità in materia di vigilanza sulla solidità finanziaria, e in particolare sulla solvibilità, di un ente creditizio incombe ormai all'autorità dello Stato membro d'origine dell'ente in questione; che l'autorità dello Stato membro ospitante mantiene le sue responsabilità in materia di vigilanza sulla liquidità e di politica monetaria; che la vigilanza sul rischio di mercato deve formare oggetto di una stretta cooperazione tra le autorità competenti dello Stato membro di origine e quelle dello Stato membro ospitante;

considerando che l'armonizzazione di alcuni servizi finanziari e di alcuni servizi in materia di investimenti è perseguita, nei limiti del necessario, mediante atti comunitari specifici, aventi, in particolare, l'obiettivo di assicurare la protezione dei consumatori e degli investitori; che la Commissione ha proposto misure di armonizzazione del credito fondiario per permettere, tra l'altro, il reciproco riconoscimento delle tecniche finanziarie proprie di questo settore;

considerando che l'impostazione adottata consiste, grazie al riconoscimento reciproco, nel permettere agli enti creditizi autorizzati in uno Stato membro d'origine ad esercitare in tutta la Comunità tutte o parte delle attività previste nell'elenco allegato, tramite lo stabilimento di una succursale o mediante prestazioni di servizi;

considerando che l'esercizio delle attività non figuranti nell'elenco beneficia delle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi secondo le disposizioni generali del trattato;

considerando che conviene nel contempo estendere il beneficio del riconoscimento reciproco alle attività figuranti nell'elenco allegato allorché sono esercitate da un ente finanziario filiazione di un ente creditizio, purché tale filiazione sia inclusa nella vigilanza su base consolidata cui è sottoposta l'impresa madre e soddisfi alcune rigorose condizioni;

considerando che lo Stato membro ospitante avrà la facoltà, per l'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi, di imporre l'osservanza delle disposi-

zioni specifiche del proprio sistema nazionale legislativo o regolamentare agli enti che non sono autorizzati come enti creditizi nello Stato membro d'origine o alle attività che non figurano nell'elenco, purché, da un lato, queste disposizioni siano compatibili con il diritto comunitario e motivate da ragioni di interesse generale e, dall'altro, detti enti o dette attività non siano sottoposti a regole equivalenti nel sistema legislativo o regolamentare dello Stato membro d'origine;

considerando che gli Stati membri devono vigilare affinché non vi sia alcun ostacolo a che le attività ammesse a beneficiare del riconoscimento reciproco possano essere esercitate allo stesso modo che nello Stato membro d'origine, purché non siano incompatibili con le disposizioni legali di interesse generale in vigore nello Stato membro ospitante;

considerando che la soppressione dell'obbligo dell'autorizzazione per le succursali di enti creditizi comunitari al termine del processo di armonizzazione in corso comporta necessariamente la soppressione del fondo di dotazione e che l'articolo 6, paragrafo 2 costituisce un primo passo transitorio in questo senso, che tuttavia non concerne il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, conformemente a quanto stabilito dall'atto di adesione di questi Stati alla Comunità;

considerando che esiste una connessione necessaria tra l'obiettivo della presente direttiva e la liberalizzazione dei movimenti di capitale in corso di realizzazione mediante altri atti legislativi comunitari; che in ogni caso le misure di liberalizzazione dei servizi bancari devono essere coerenti con le misure di liberalizzazione dei movimenti di capitale; che nei casi in cui gli Stati membri possono far ricorso, a norma della direttiva 88/361/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1988, per l'attuazione dell'articolo 67 del trattato⁽¹⁾, a clausole di salvaguardia in tema di movimenti di capitale, essi possono sospendere la prestazione dei servizi bancari, nella misura necessaria a consentire l'applicazione di dette clausole di salvaguardia;

considerando che le procedure previste nella direttiva 77/780/CEE, in particolare in materia di autorizzazione di succursali di enti creditizi autorizzati in paesi terzi, continuano ad applicarsi nei loro confronti; che tali succursali non beneficiano della libera prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 59, secondo comma del trattato né della libertà di stabilimento in Stati membri diversi da quello in cui sono stabilite; che, comunque, le domande di autorizzazione di una filiazione o di acquisizione di una partecipazione da parte di un'impresa disciplinata dalla normativa in un paese terzo sono assoggettate ad una procedura mirante a garantire un regime di reciprocità agli enti creditizi della Comunità nei paesi terzi in questione;

considerando che le autorizzazioni di enti creditizi che saranno rilasciate dalle autorità nazionali competenti avranno portata comunitaria conformemente alle disposizioni della presente direttiva e non più soltanto nazionale e che decadranno le attuali clausole di reciprocità; che occorre dunque una procedura elastica che consenta di valutare la reciprocità su una base comunitaria; che tale procedura non

(1) GU n. L 178 dell'8. 7. 1988, pag. 5.

ha lo scopo di chiudere i mercati finanziari della Comunità, ma poiché la Comunità si propone di conservare i suoi mercati finanziari aperti al resto del mondo, migliorare la liberalizzazione dei mercati finanziari globali in altri paesi terzi; che, pertanto, la presente direttiva prevede procedure di negoziazione con paesi terzi o, in ultima istanza, la possibilità di prendere misure consistenti nella sospensione di nuove richieste di autorizzazione o nella limitazione di nuove autorizzazioni;

considerando che il funzionamento armonioso del mercato interno bancario necessiterà, al di là delle norme giuridiche, di una stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri; che per quel che riguarda l'esame dei problemi concernenti un singolo ente creditizio, il comitato di contatto creato tra le autorità di controllo delle banche e richiamato nell'ultimo considerando della direttiva 77/780/CEE del Consiglio rimane la sede più appropriata; che tale comitato costituisce un contesto adeguato per l'informazione reciproca di cui all'articolo 7 di detta direttiva;

considerando che in ogni caso tale procedura d'informazione reciproca non sostituisce la collaborazione bilaterale istituita dall'articolo 7 della direttiva 77/780/CEE; che l'autorità competente dello Stato membro ospitante, fatte salve le sue competenze di controllo, potrà continuare, sia di propria iniziativa in caso d'urgenza, sia su iniziativa dell'autorità competente dello Stato membro d'origine, a verificare che l'attività di un ente creditizio sul proprio territorio sia conforme alle leggi, ai principi di una sana organizzazione amministrativa e contabile e di un controllo interno adeguato;

considerando che di tanto in tanto potranno essere necessarie, per tener conto dei nuovi sviluppi nel settore bancario, modifiche tecniche delle disposizioni della presente direttiva; che la Commissione, dopo aver consultato il comitato consultivo bancario effettuerà dette modifiche allorché si renderanno necessarie, nell'esercizio dei poteri di esecuzione ad essa conferiti dalle disposizioni del trattato; che in questo caso il comitato opererà quale comitato di «regolamentazione», secondo le regole e la procedura fissate dall'articolo 2, procedura III, variante b) della decisione 87/373/CEE del Consiglio del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

Definizioni e campo d'applicazione

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva si intende per:

- 1) ente creditizio: un ente creditizio ai sensi dell'articolo 1, primo trattino della direttiva 77/780/CEE;

⁽¹⁾ GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 33.

- 2) autorizzazione: un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 1, secondo trattino della direttiva 77/780/CEE;
- 3) succursale: una sede di attività che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un ente creditizio e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni dell'attività di ente creditizio; più sedi di attività costituite nello stesso Stato membro da un ente creditizio con sede sociale in un altro Stato membro sono considerate come una succursale unica;
- 4) fondi propri: i fondi propri ai sensi della direttiva 89/299/CEE;
- 5) autorità competenti: le autorità competenti ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 83/350/CEE;
- 6) ente finanziario: un'impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consiste nell'assunzione di partecipazioni o nell'esercizio di una o più delle attività di cui ai punti da 2 a 12 dell'elenco allegato;
- 7) Stato membro d'origine: lo Stato membro nel quale un ente creditizio ha ricevuto l'autorizzazione in conformità dell'articolo 3 della direttiva 77/780/CEE;
- 8) Stato membro ospitante: lo Stato membro nel quale un ente creditizio ha una succursale o presta servizi;
- 9) controllo: il legame esistente tra un'impresa madre e un'affiliata previsto all'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE ⁽²⁾ o una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa;
- 10) partecipazione qualificata: una partecipazione in un'impresa, diretta o indiretta, non inferiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto oppure che comporta la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla gestione dell'impresa in cui è detenuta una partecipazione.

Ai fini dell'applicazione della presente definizione, negli articoli 5 e 11 e per gli altri livelli di partecipazione di cui all'articolo 11, sono presi in considerazione i diritti di voto di cui all'articolo 7 della direttiva 88/627/CEE ⁽³⁾;

- 11) capitale iniziale: il capitale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punti 1 e 2 della direttiva 89/299/CEE;
- 12) impresa madre: un'impresa madre ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE;
- 13) filiazione: un'impresa figlia ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE; ogni filiazione di un'im-

⁽²⁾ GU n. L 193 del 18. 7. 1983, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 348 del 17. 12. 1988, pag. 62.

presa figlia è parimenti considerata come filiazione dell'impresa madre che è alla testa di tali imprese;

- 14) coefficiente di solvibilità: l'indice di solvibilità degli enti creditizi calcolato conformemente alla direttiva 89/647/CEE ⁽¹⁾.

Articolo 2

1. La presente direttiva è applicabile a tutti gli enti creditizi.

2. La presente direttiva non si applica agli enti elencati nell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 77/780/CEE.

3. Gli enti creditizi che, secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera a) della direttiva 77/780/CEE, sono affiliati a un organismo centrale situato nello stesso Stato membro, possono essere esentati dalle disposizioni di cui agli articoli 4, 10, e 12 della presente direttiva a condizione che, ferma restando l'applicazione delle sopracitate disposizioni nei confronti dell'organismo centrale, l'insieme costituito dall'organismo centrale e dagli enti ad esso affiliati sia assoggettato alle sopracitate disposizioni su base consolidata.

In caso d'esenzione, gli articoli 6 e da 18 a 21 si applicano all'insieme costituito dall'organismo centrale e dagli enti ad esso affiliati.

Articolo 3

Gli Stati membri vietano alle persone o imprese che non sono enti creditizi di effettuare, a titolo professionale, l'attività di raccolta di depositi, o altri fondi rimborsabili, dal pubblico. Il divieto non si applica né alla raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili da parte di uno Stato membro, di autorità regionali o locali di uno Stato membro o di organizzazioni pubbliche internazionali di cui siano membri uno o più Stati membri, né ai casi espressamente previsti da una legislazione nazionale o comunitaria, purché tali attività siano soggette a regolamentazione e a controlli diretti a proteggere depositanti e investitori e applicabili a questi casi.

TITOLO II

Armonizzazione delle condizioni di autorizzazione

Articolo 4

1. Le autorità competenti non concedono l'autorizzazione allorché il capitale iniziale è inferiore a 5 milioni di ecu.

⁽¹⁾ Vedasi pagina 14 della presente Gazzetta ufficiale.

2. Tuttavia le autorità competenti degli Stati membri hanno la facoltà di concedere l'autorizzazione a categorie particolari di enti creditizi il cui capitale iniziale è inferiore a quello richiesto dal paragrafo 1. In tal caso:

- a) il capitale iniziale non sarà inferiore ad 1 milione di ecu;
- b) gli Stati membri interessati devono notificare alla Commissione le ragioni per cui si avvalgono della facoltà prevista dal presente paragrafo;
- c) all'atto della sua pubblicazione nell'elenco di cui all'articolo 3 paragrafo 7 della direttiva 77/780/CEE, la denominazione dell'ente creditizio sarà seguita da un'annotazione indicante che esso non raggiunge il capitale minimo richiesto dal paragrafo 1;
- d) la Commissione, entro cinque anni a partire dalla data indicata all'articolo 24, paragrafo 1, presenta una relazione sull'applicazione del presente paragrafo negli Stati membri, all'esame del comitato consultivo bancario di cui all'articolo 11 della direttiva 77/780/CEE.

Articolo 5

Le autorità competenti non concedono l'autorizzazione che permette ad un ente creditizio di accedere all'attività se prima non hanno ottenuto comunicazione dell'identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che vi detengono una partecipazione qualificata, nonché dell'ammontare di questa partecipazione.

Le autorità competenti rifiutano l'autorizzazione se, per tener conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente dell'ente creditizio, esse non sono soddisfatte della qualità di detti azionisti o soci.

Articolo 6

1. Gli Stati membri ospitanti non possono più esigere l'autorizzazione prevista dall'articolo 4 della direttiva 77/780/CEE né il fondo di dotazione per le succursali di enti creditizi già autorizzati in altri Stati membri. Lo stabilimento e la vigilanza di tali succursali sono sottoposti alle disposizioni contenute negli articoli 13, 19 e 21.

2. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri ospitanti non possono esigere, come condizione di autorizzazione delle succursali di enti creditizi autorizzati in altri Stati membri, una dotazione iniziale il cui importo sia superiore al 50% del capitale iniziale fissato dalle normative nazionali per l'autorizzazione di un ente creditizio della medesima natura.

3. Gli enti creditizi riavranno la libera disponibilità dei fondi la cui assegnazione non può più essere imposta in virtù delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2.

Articolo 7

Deve formare oggetto di una consultazione preventiva delle autorità competenti dell'altro Stato membro l'autorizzazione ad un ente creditizio che sia:

- filiazione di un ente creditizio autorizzato in un altro Stato membro,
- o filiazione dell'impresa madre di un ente creditizio autorizzato in un altro Stato membro,
- o controllato dalle stesse persone, fisiche o giuridiche, che controllano un ente creditizio autorizzato in un altro Stato membro.

TITOLO III

Relazioni con i paesi terzi

Articolo 8

Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione:

- a) di ogni autorizzazione ad una filiazione diretta o indiretta la cui impresa madre o le cui imprese madri siano disciplinate dal diritto di un paese terzo. La Commissione ne informa il comitato consultivo bancario;
- b) di ogni acquisizione, da parte di siffatta impresa madre, di una partecipazione in un ente creditizio della Comunità, in modo che quest'ultimo diventi una sua filiazione. La Commissione ne informa il comitato consultivo bancario.

Quando viene concessa l'autorizzazione ad una filiazione diretta o indiretta dell'impresa madre o delle imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, la struttura del gruppo deve essere specificata nella notifica che le autorità competenti inviano alla Commissione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7 della direttiva 77/780/CEE.

Articolo 9

1. Gli Stati membri informano la Commissione delle difficoltà di carattere generale incontrate dai propri enti creditizi nello stabilimento o nell'esercizio delle attività bancarie in un paese terzo.

2. La Commissione elabora, per la prima volta almeno sei mesi prima dell'applicazione della presente direttiva e quindi periodicamente, una relazione che esamini il trattamento riservato nei paesi terzi agli enti creditizi della Comunità, alle condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4, in materia di stabilimento

e esercizio delle attività bancarie, nonché di acquisizione di partecipazioni in enti creditizi di paesi terzi. La Commissione presenta tali relazioni al Consiglio, accompagnandole, eventualmente, con adeguate proposte.

3. Qualora, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 2 o di altre informazioni, la Commissione accerti che un paese terzo non concede agli enti creditizi comunitari un effettivo accesso al mercato, paragonabile a quello concesso dalla Comunità agli enti creditizi di tale paese terzo, essa può presentare al Consiglio proposte per ottenere l'adeguato mandato per negoziare delle possibilità di concorrenza paragonabili per gli enti creditizi comunitari. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.

4. Se la Commissione constata, in base alle relazioni di cui al paragrafo 2 oppure in base ad altre informazioni, che in un paese terzo gli enti creditizi comunitari non fruiscono del trattamento nazionale che offra le stesse possibilità di concorrenza che agli enti creditizi nazionali e che le condizioni per un effettivo accesso al mercato non sono soddisfatte, essa può aprire negoziati per porre rimedio a questa situazione.

Nei casi previsti al primo comma, si può anche decidere in qualsiasi momento, oltre l'avvio dei negoziati, secondo la procedura prevista nell'articolo 22, paragrafo 2, che le autorità competenti degli Stati membri limitino o sospendano le loro decisioni nei confronti di domande di autorizzazione, già presentate al momento della decisione o future, e di acquisizioni di partecipazioni da parte di imprese madri dirette o indirette, disciplinate dalla legislazione del paese terzo in questione. La durata dei provvedimenti in questione non può superare i tre mesi.

Prima dello scadere del termine di tre mesi e in base all'esito dei negoziati, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere se le misure continuano ad essere applicabili.

Una tale limitazione o sospensione non può applicarsi alle creazioni di filiazioni da parte di enti creditizi o loro filiazioni debitamente autorizzate nella Comunità né all'acquisizione di partecipazioni da parte di tali enti o filiazioni ad un ente creditizio comunitario.

5. Allorché la Commissione abbia eseguito uno degli accertamenti di cui ai paragrafi 3 e 4 gli Stati membri la informano a sua richiesta:

- a) di ogni domanda di autorizzazione ad una filiazione diretta o indiretta la cui impresa madre o le cui imprese madri siano disciplinate dal diritto del paese terzo in questione;
- b) di ogni progetto di acquisizione di partecipazione che sia stato loro sottoposto ai sensi dell'articolo 11 da parte di siffatta impresa in un ente creditizio della Comunità, per cui questo diventerebbe una sua filiazione.

Quest'obbligo di informazione cessa appena sia concluso un accordo con il paese terzo di cui al paragrafo 3 o 4 o quando cessino di essere applicate le misure di cui al paragrafo 4, secondo e terzo comma.

6. Le misure adottate in forza del presente articolo devono essere conformi agli obblighi derivanti per la Comunità da eventuali accordi internazionali, bilaterali o multilaterali, applicabili all'esercizio delle attività degli enti creditizi.

TITOLO IV

Armonizzazione delle condizioni di esercizio dell'attività

Articolo 10

1. I fondi propri di un ente creditizio non possono divenire inferiori al capitale iniziale richiesto in virtù dell'articolo 4 al momento dell'autorizzazione.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che gli enti creditizi che esistono già al momento dell'applicazione della presente direttiva e i cui fondi propri non raggiungono i livelli fissati all'articolo 4 per il capitale iniziale possano proseguire le loro attività. In questo caso i fondi propri non possono divenire inferiori all'importo massimo raggiunto a decorrere dalla data di notifica della presente direttiva.

3. Se il controllo di un ente creditizio rientrante nella categoria di cui al paragrafo 2 è affidato ad una persona fisica o giuridica diversa da quella che controllava l'ente precedentemente, i fondi propri di tale ente devono almeno raggiungere il livello minimo fissato all'articolo 4 per il capitale iniziale.

4. Tuttavia in alcune circostanze specifiche e con il consenso delle autorità competenti, nel caso di una fusione tra due o più enti creditizi rientranti nella categoria di cui al paragrafo 2, i fondi propri dell'ente risultante dalla fusione non possono divenire inferiori al totale dei fondi propri degli enti oggetto di fusione alla data della fusione, fintantoché non saranno raggiunti i livelli adeguati di cui all'articolo 4.

5. Tuttavia, qualora nei casi di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 i fondi propri dovessero diminuire, le autorità competenti possono, allorché le circostanze lo giustificano, concedere un termine limitato perché l'ente regolarizzi la propria situazione o cessi la sua attività.

Articolo 11

1. Gli Stati membri prevedono che tutte le persone fisiche o giuridiche che intendano detenere, direttamente o indiret-

tamente, in un ente creditizio una partecipazione qualificata debbano informarne preventivamente le autorità competenti e comunicare l'ammontare di tale partecipazione. Le persone fisiche o giuridiche sono parimenti tenute a informare le autorità competenti quando intendano modificare l'ammontare della propria partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale da esse detenuta raggiunga o superi i limiti del 20 %, 33 % o 50 % oppure l'ente creditizio divenga una loro filiazione.

Fatto salvo il paragrafo 2, le autorità competenti dispongono di un termine massimo di 3 mesi dalla data della comunicazione prevista al primo comma per opporsi a detto progetto se, per tener conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente dell'ente creditizio, non sono soddisfatte della qualità delle persone di cui al primo comma. In assenza di opposizione le autorità possono fissare un termine massimo per la realizzazione del progetto di cui al comma precedente.

2. Se l'acquirente delle partecipazioni di cui al paragrafo 1 e un ente creditizio autorizzato in un altro Stato membro, o un'impresa madre di un ente creditizio autorizzato in un altro Stato membro, o una persona fisica o giuridica che controlla un ente creditizio autorizzato in un altro Stato membro e se, in virtù dell'acquisto, l'ente in cui l'acquirente intenda detenere una partecipazione diventa una filiazione o passa sotto il suo controllo, la valutazione dell'acquisto dovrà formare oggetto della consultazione preliminare di cui all'articolo 7.

3. Gli Stati membri prevedono che tutte le persone fisiche o giuridiche che non intendano più detenere, direttamente o indirettamente, in un ente creditizio una partecipazione qualificata debbano informarne preventivamente le autorità competenti e comunicare l'ammontare della partecipazione prevista. Le persone fisiche o giuridiche devono parimenti informare le autorità competenti dell'intenzione di diminuire la loro partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale da esse detenuta scenda al di sotto dei limiti del 20 %, 33 % o 50 % oppure l'ente creditizio cessi di essere una loro filiazione.

4. Gli enti creditizi comunicano alle autorità competenti, appena ne abbiano conoscenza, gli acquisti o le cessioni di partecipazioni nel loro capitale che fanno superare, in aumento o in diminuzione, uno dei livelli di cui ai paragrafi 1 e 3.

Essi comunicano altresì almeno una volta all'anno l'identità degli azionisti o dei soci che detengono partecipazioni qualificate, nonché l'entità di queste ultime, così come risultano soprattutto dai verbali dell'assemblea annuale degli azionisti o dei soci ovvero in base alle informazioni ricevute in ottemperanza agli obblighi relativi alle società quotate in una borsa valori.

5. Gli Stati membri prevedono che, qualora l'influenza esercitata dalle persone di cui al paragrafo 1 possa essere di

ostacolo ad una gestione prudente e sana dell'ente, le autorità competenti adottino le opportune misure per porre termine a tale situazione. Le misure in questione possono segnatamente consistere in ingiunzioni, in sanzioni nei confronti dei dirigenti o nella sospensione dell'esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute dagli azionisti o dai soci in questione.

Misure simili saranno prese nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che non ottemperino agli obblighi di informazione preventiva fissati al paragrafo 1. In caso di acquisizione della partecipazione nonostante l'opposizione delle autorità competenti, gli Stati membri, indipendentemente da altre sanzioni che verranno adottate, prevedono la sospensione dall'esercizio dei relativi diritti di voto, la nullità o la possibilità di annullamento dei voti espressi.

Articolo 12

1. Agli enti creditizi è fatto divieto di detenere una partecipazione qualificata il cui importo superi il 15 % dei fondi propri in un'impresa che non sia né un ente creditizio, né un ente finanziario, né un'impresa la cui attività è menzionata nell'articolo 43, paragrafo 2, lettera f) della direttiva 86/635/CEE.

2. L'importo totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse dagli enti creditizi, dagli enti finanziari o dalle imprese la cui attività è menzionata all'articolo 43, paragrafo 2, lettera f) della direttiva 86/635/CEE non può essere superiore al 60 % dei fondi propri dell'ente creditizio.

3. Gli Stati membri hanno facoltà di non applicare alle partecipazioni nelle compagnie di assicurazioni, ai sensi della direttiva 73/239/CEE⁽¹⁾, modificata, da ultimo, dalla direttiva 88/357/CEE⁽²⁾, e della direttiva 79/267/CEE⁽³⁾, modificate, da ultimo, dall'atto di adesione del 1985, i limiti di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. Le azioni o quote detenute in via temporanea, a causa di un'operazione di sostegno finanziario in vista del risanamento o del salvataggio di un'impresa o a causa della sottoscrizione di un'emissione di titoli durante la normale durata di tale sottoscrizione o in nome proprio ma per conto terzi, non sono comprese nelle partecipazioni qualificate ai fini del calcolo dei limiti fissati dai paragrafi 1 e 2. Le azioni o quote non aventi il carattere d'immobilizzi finanziari ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2 della direttiva 86/635/CEE non sono incluse.

5. I limiti fissati nei paragrafi 1 e 2 possono essere superati soltanto in presenza di circostanze eccezionali. Tuttavia, in tal caso, le autorità competenti esigono che l'ente

creditizio aumenti i fondi propri o adotti altre misure di effetto equivalente.

6. Il rispetto dei limiti fissati nei paragrafi 1 e 2 è oggetto di vigilanza e di controllo su base consolidata conformemente alle disposizioni della direttiva 83/350/CEE.

7. Gli enti creditizi che alla data di entrata in vigore delle disposizioni di applicazione della presente direttiva superano i limiti fissati ai paragrafi 1 e 2 dispongono, a decorrere da detta data, di un periodo di dieci anni per conformarsi.

8. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti non applichino i limiti fissati nei paragrafi 1 e 2 se prevedono che le eccedenze di partecipazione qualificata rispetto a detti limiti debbano essere coperte al 100 % da fondi propri e che questi ultimi non rientrino nel calcolo del coefficiente di solvibilità. Se esistono eccedenze rispetto ai limiti fissati ai paragrafi 1 e 2, l'importo da coprire con fondi propri sarà la maggiore delle eccedenze.

Articolo 13

1. La vigilanza prudenziale sull'ente creditizio, compresa quella sulle attività che esso esercita in virtù dell'articolo 18, spetta alle autorità competenti dello Stato membro d'origine, fatte salve le disposizioni della presente direttiva che prevedono una competenza dell'autorità dello Stato membro ospitante.

2. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine esigono che ciascun ente creditizio sia dotato di una buona organizzazione amministrativa e contabile e di adeguate procedure di controllo interno.

3. I paragrafi 1 e 2 non ostano alla vigilanza su base consolidata a norma della direttiva 83/350/CEE.

Articolo 14

1. L'ultima parte della seconda frase dell'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 77/780/CEE è sostituita dal testo seguente: «nonché tutte le informazioni atte a facilitare il controllo di tali enti, in particolare in materia di liquidità, di solvibilità, di garanzia dei depositi, di limitazione dei grandi fidi, di organizzazione amministrativa e contabile e di controllo interno».

2. Lo Stato membro ospitante rimane incaricato, in collaborazione con l'autorità competente dello Stato membro d'origine, della vigilanza sulla liquidità della succursale dell'ente creditizio fino a coordinamento ulteriore. Fatte salve le misure necessarie al rafforzamento del Sistema monetario europeo, esso resta altresì esclusivo responsabile

(1) GU n. L 228 del 16. 8. 1973, pag. 3.

(2) GU n. L 172 del 4. 7. 1988, pag. 1.

(3) GU n. L 63 del 13. 3. 1979, pag. 1.

per le misure d'attuazione della sua politica monetaria. Tali misure non possono comportare un trattamento discriminatorio o restrittivo fondato sul fatto che l'ente creditizio ha ricevuto l'autorizzazione in un altro Stato membro.

3. Salvo ulteriore coordinamento delle misure dirette a controllare i rischi derivanti da posizioni aperte sui mercati e qualora detti rischi risultino da operazioni effettuate sui mercati finanziari di altri Stati membri, le autorità competenti di questi ultimi daranno la loro collaborazione alle autorità competenti dello Stato membro d'origine affinché gli enti interessati prendano le misure per coprire i rischi in questione.

Articolo 15

1. Gli Stati membri ospitanti prevedono che, allorché un ente creditizio autorizzato in un altro Stato membro esercita la propria attività attraverso una succursale, le autorità competenti dello Stato membro d'origine, dopo averne preventivamente informato le autorità competenti dello Stato membro ospitante, possano procedere esse stesse, o tramite persone da esse incaricate a tal fine, alla verifica sul posto delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 77/780/CEE.

2. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine possono ugualmente fare ricorso, per l'ispezione delle succursali, a una delle altre procedure di cui all'articolo 5, paragrafo 4 della direttiva 83/350/CEE.

3. Il presente articolo non inficia il diritto delle autorità competenti dello Stato membro ospitante di procedere ad ispezioni presso le succursali stabilite nel loro territorio per l'esercizio delle responsabilità derivanti dalla presente direttiva.

Articolo 16

Il testo dell'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 12

1. Gli Stati membri prescrivono per tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per conto delle autorità competenti, nonché per i revisori o esperti incaricati dalle autorità competenti, l'obbligo del segreto d'ufficio. In virtù di questo obbligo, nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone in ragione dell'ufficio può essere divulgata a qualsiasi persona o autorità, se non in forma sommaria o globale cosicché non si possano individuare i singoli enti, salvo che nei casi rilevanti per il diritto penale.

Tuttavia, nei casi concernenti un ente creditizio dichiarato fallito o soggetto a liquidazione coatta ordinata da un tribunale, le informazioni riservate che non riguardino i terzi implicati nei tentativi di salvataggio possono essere divulgate nell'ambito di procedimenti civili o commerciali.

2. Il paragrafo 1 non osta al fatto che le autorità competenti dei vari Stati membri procedano agli scambi di informazioni previsti dalle direttive applicabili agli enti creditizi. Tali informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri possono stipulare accordi di cooperazione, che prevedano scambi d'informazioni, con le autorità competenti di paesi terzi, a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle previste dal presente articolo.

4. L'autorità competente che, a norma dei paragrafi 1 o 2, riceve informazioni riservate può servirsene soltanto nell'esercizio delle sue funzioni:

- per l'esame delle condizioni di accesso all'attività degli enti creditizi e per facilitare il controllo, su base individuale e su base consolidata, delle condizioni di esercizio dell'attività, in particolare in materia di vigilanza sulla liquidità, sulla solvibilità, sui grandi fidi, sull'organizzazione amministrativa e contabile e sul controllo interno;
- per l'irrogazione di sanzioni;
- nell'ambito di un ricorso amministrativo contro una decisione dell'autorità competente;
- nell'ambito di procedimenti giurisdizionali instaurati a norma dell'articolo 13 o di disposizioni speciali previste dalle direttive adottate nel settore degli enti creditizi.

5. I paragrafi 1 e 4 non ostano allo scambio di informazioni all'interno di uno stesso Stato membro, qualora vi esista più di un'autorità competente, o, fra Stati membri, tra le autorità competenti:

- qualora ne esista più di una in uno stesso Stato membro;
- e le autorità investite della funzione pubblica di vigilanza su altre istituzioni finanziarie e sulle compagnie di assicurazione, nonché le autorità incaricate di vigilare sui mercati finanziari;
- e gli organi implicati nella liquidazione e nel fallimento degli enti creditizi e in altre procedure analoghe;
- e le persone incaricate del controllo legale dei conti dell'ente creditizio e degli altri enti finanziari,

affinché esse possano svolgere la loro funzione di vigilanza; tali paragrafi non ostano inoltre alla trasmissione agli organismi incaricati della gestione dei sistemi di garanzia dei depositi, delle informazioni necessarie per lo svolgimento della loro funzione. Le informazioni ricevute dalle autorità, dagli organismi e dalle persone di cui sopra sono coperte dal segreto d'ufficio previsto al paragrafo 1.

6. Le disposizioni che precedono non ostano inoltre a che un'autorità competente trasmetta alle banche centrali

che non esercitano il controllo individuale sugli enti creditizi le informazioni che sono loro necessarie in qualità di autorità monetarie. Le informazioni ricevute a questo titolo sono coperte dal segreto professionale di cui al paragrafo 1.

7. Inoltre, nonostante le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 4, gli Stati membri possono autorizzare, in base a disposizioni legislative, la comunicazione di alcune informazioni ad altri servizi delle loro amministrazioni centrali responsabili per la legislazione di vigilanza sugli enti creditizi, sugli enti finanziari, sui servizi di investimento e sulle compagnie di assicurazioni, nonché agli ispettori incaricati da detti servizi.

Tuttavia tali comunicazioni possono essere fornite solo quando ciò risulti necessario per motivi di vigilanza prudenziale.

Ciò nondimeno gli Stati membri prevedono che le informazioni ricevute in base ai paragrafi 2 e 5 e quelle ottenute mediante le ispezioni di cui all'articolo 15, paragrafi 1 e 2 della direttiva 89/646/CEE ⁽¹⁾, non possano in nessun caso essere oggetto delle comunicazioni menzionate nel presente paragrafo, salvo accordo esplicito dell'autorità competente che ha comunicato le informazioni o dell'autorità competente dello Stato membro in cui è stata effettuata l'ispezione.

(1) GU n. L 386 del 30. 12. 1989, pag. 1.»

Articolo 17

Ferme restando le procedure per la revoca delle autorizzazioni e le disposizioni del diritto penale, gli Stati membri prevedono che le rispettive autorità competenti possano erogare sanzioni nei confronti degli enti creditizi, o dei dirigenti responsabili, che si sono resi colpevoli di infrazioni alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in materia di controllo o di esercizio dell'attività, o adottare a loro carico provvedimenti la cui applicazione è diretta a far cessare le infrazioni accertate o a rimuoverne le cause.

TITOLO V

Disposizioni relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi

Articolo 18

1. Gli Stati membri prevedono che le attività figuranti nell'elenco allegato possano essere esercitate nel loro territorio secondo le disposizioni degli articoli 19, 20 e 21, tramite lo stabilimento di una succursale o mediante prestazioni di servizi, da parte di tutti gli enti creditizi autorizzati e controllati dalle autorità competenti di un altro Stato membro, in conformità delle disposizioni della presente direttiva, sempre che tali attività siano coperte dall'autorizzazione.

2. Gli Stati membri prevedono anche che le attività figuranti nell'elenco allegato possano essere esercitate nel loro territorio, secondo le disposizioni degli articoli 19, 20 e

21, tramite lo stabilimento di una succursale o mediante prestazioni di servizi, da parte di ogni ente finanziario di un altro Stato membro, filiazione di un ente creditizio o filiazione comune di più enti creditizi, il cui statuto legale permetta l'esercizio di tali attività e che soddisfi ciascuna delle seguenti condizioni:

- la o le imprese madri sono autorizzate come enti creditizi nello Stato membro dal cui diritto è disciplinata la filiazione;
- le attività in questione sono già effettivamente esercitate nel territorio dello Stato membro medesimo;
- la o le imprese madri detengono almeno il 90 % dei diritti di voto connessi con la detenzione di quote o azioni della filiazione;
- la o le imprese madri soddisfano le autorità competenti circa la prudente gestione della filiazione e si sono dichiarate garanti in solido degli impegni presi dalla filiazione, con l'assenso delle autorità competenti dello Stato membro di origine;
- la filiazione è inclusa effettivamente, in particolare per le attività in questione, nella vigilanza su base consolidata alla quale è sottoposta l'impresa madre, o ciascuna delle imprese madri, conformemente alla direttiva 83/350/CEE, segnatamente per il calcolo del coefficiente di solvibilità, per il controllo dei grandi fidi e per la limitazione delle partecipazioni prevista dall'articolo 12 della presente direttiva.

Queste condizioni devono essere verificate dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine che rilasciano quindi all'affiliata un attestato che deve essere unito alle notifiche di cui agli articoli 19 e 20.

Le autorità competenti dello Stato membro d'origine assicurano la vigilanza sulla filiazione secondo le disposizioni dell'articolo 10 paragrafo 1, degli articoli 11 e 13 e dell'articolo 14, paragrafo 1, degli articoli 15 e 17 della presente direttiva e dell'articolo 7, paragrafo 1 e dell'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo sono applicate alle filiazioni con i necessari adattamenti. In particolare, le parole «ente creditizio» devono leggersi «ente finanziario rispondente alle condizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 2», e la parola «autorizzazione» si legge «statuto legale».

L'articolo 19, paragrafo 3, secondo comma si legge come segue:

«L'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica altresì l'ammontare dei fondi propri dell'ente finanziario filiazione e del coefficiente di solvibilità consolidato dell'ente creditizio che ne è l'impresa madre.»

Se l'ente finanziario che beneficia delle disposizioni del presente paragrafo non soddisfa più una delle condizioni

sopra riportate, lo Stato membro d'origine ne informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante e l'attività svolta da detto ente nello Stato membro ospitante diviene soggetta alla legislazione di quest'ultimo.

Articolo 19

1. Ogni ente creditizio che intenda stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro lo notifica all'autorità competente dello Stato membro di origine.

2. Gli Stati membri esigono che l'ente creditizio che intende stabilire una succursale in un altro Stato membro alleggi alla notifica prevista al paragrafo 1 le seguenti informazioni:

- a) lo Stato membro nel cui territorio intende stabilire una succursale;
- b) un programma di attività nel quale siano in particolare indicati il tipo di operazioni che si intendono effettuare e la struttura dell'organizzazione della succursale;
- c) il recapito nello Stato membro ospitante ove possono essergli richiesti i documenti;
- d) i nominativi dei dirigenti responsabili della succursale.

3. A meno che l'autorità competente dello Stato membro d'origine abbia motivo di dubitare, con riferimento al progetto in questione, dell'adeguatezza delle strutture amministrative o della situazione finanziaria dell'ente creditizio, essa comunica le informazioni di cui al paragrafo 2 entro tre mesi a decorrere dal ricevimento di tutte queste informazioni, all'autorità competente dello Stato membro ospitante e ne informa l'ente in questione.

L'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica altresì, l'ammontare dei fondi propri e del coefficiente di solvibilità dell'ente creditizio e, fino a ulteriore coordinamento, fornisce precisazioni su tutti i sistemi di garanzia dei depositi intesi ad assicurare la protezione dei depositanti della succursale.

Qualora l'autorità competente dello Stato membro d'origine rifiuti di comunicare le informazioni di cui al paragrafo 2 all'autorità competente dello Stato membro ospitante, essa comunica le ragioni di tale rifiuto all'ente interessato entro i tre mesi successivi al ricevimento di tutte le informazioni. Questo rifiuto o la mancata risposta può essere oggetto di ricorso giurisdizionale nello Stato membro d'origine.

4. Prima che la succursale dell'ente creditizio inizi ad operare, l'autorità competente dello Stato membro ospitante dispone di un periodo di due mesi a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 3 per predisporre la vigilanza sull'ente creditizio in conformità dell'articolo 21 e per indicare, se del caso, le condizioni alle quali, per motivi d'interesse generale, tali attività devono essere esercitate nello Stato membro ospitante.

5. La succursale può stabilirsi e iniziare l'attività dal momento in cui riceve una comunicazione dell'autorità

competente dello Stato membro ospitante o, in caso di silenzio da parte di detta autorità, dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 4.

6. In caso di modifica del contenuto di una delle informazioni notificate in conformità delle lettere b), c) e d) del paragrafo 2, ovvero dei sistemi di garanzia dei depositi di cui al paragrafo 3, l'ente creditizio notifica per iscritto la modifica in questione alle competenti autorità dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante almeno un mese prima di procedere al cambiamento affinché l'autorità competente dello Stato membro d'origine possa pronunciarsi ai sensi del paragrafo 3 e l'autorità competente dello Stato membro ospitante possa pronunciarsi su detta modifica ai sensi del paragrafo 4.

Articolo 20

1. Ciascun ente creditizio che voglia esercitare per la prima volta la propria attività nel territorio di un altro Stato membro nel quadro della libera prestazione di servizi, notifica all'autorità competente dello Stato membro d'origine quali delle attività comprese nell'elenco allegato intenda esercitare.

2. L'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica all'autorità competente dello Stato membro ospitante la notifica prevista al paragrafo 1, entro il termine di un mese a decorrere dal ricevimento di detta notifica.

Articolo 21

1. Gli Stati membri ospitanti possono esigere, a fini statistici, che tutti gli enti creditizi che dispongono di una succursale nel loro territorio presentino alle loro autorità competenti una relazione periodica sulle operazioni effettuate nel loro territorio.

Per l'esercizio delle responsabilità derivanti dall'articolo 14, paragrafi 2 e 3 gli Stati membri ospitanti possono esigere dalle succursali degli enti creditizi originari di altri Stati membri le stesse informazioni richieste a tal fine agli enti creditizi nazionali.

2. Le autorità competenti di uno Stato membro ospitante, ove accertino che un ente che dispone di una succursale o che opera in regime di prestazione di servizi nel loro territorio non ottempera alle disposizioni legali adottate da detto Stato in applicazione delle disposizioni della presente direttiva che comportano la competenza delle autorità ospitanti, esigono che l'ente in questione ponga termine a tali irregolarità.

3. Se l'ente in questione non assume le iniziative del caso, le autorità competenti dello Stato membro ospitante ne informano le autorità competenti dello Stato membro d'origine. Queste adottano, nel più breve termine possibile, tutte le misure opportune affinché l'ente in questione ponga termine alle irregolarità. La natura di tali misure è comunicata alle autorità competenti dello Stato membro ospitante.

4. Se l'ente persiste nell'infrazione alle disposizioni legali di cui al paragrafo 2 vigenti nello Stato membro ospitante, nonostante le misure adottate dallo Stato membro d'origine o in quanto tali provvedimenti appaiono inadeguati ovvero mancano in questo Stato, lo Stato membro ospitante, dopo aver informato le autorità competenti dello Stato membro d'origine, può adottare opportuni provvedimenti per prevenire o reprimere ulteriori irregolarità e, qualora risulti necessario, può anche impedire all'ente in questione di avviare nuove operazioni nel suo territorio. Gli Stati membri vigilano affinché nel loro territorio sia possibile procedere alla notifica agli enti creditizi dei documenti necessari per l'adozione di tali provvedimenti.

5. Le disposizioni precedenti lasciano impregiudicata la facoltà degli Stati membri ospitanti di prendere le opportune misure per prevenire o reprimere le irregolarità commesse nel loro territorio, che sono contrarie alle disposizioni legali da esso adottate per motivi di interesse generale. Ciò comporta la possibilità di impedire all'ente in questione di avviare nuove operazioni nel loro territorio.

6. Qualsiasi provvedimento adottato in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 4 e 5 e che comporti sanzioni e restrizioni per l'esercizio della prestazione di servizi deve essere debitamente motivato e comunicato all'ente interessato. Ciascuno di tali provvedimenti è impugnabile in sede giurisdizionale nello Stato membro in cui è stato preso.

7. Prima di seguire la procedura prevista ai paragrafi 2, 3 e 4, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono, nei casi urgenti, prendere le misure cautelative indispensabili alla protezione degli interessi dei depositanti, degli investitori o delle altre persone cui sono prestati dei servizi. La Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri interessati devono essere informati dell'adozione di tali misure nel più breve tempo possibile.

La Commissione, previa consultazione delle autorità competenti degli Stati membri interessati, può decidere che lo Stato membro in questione modifichi o abolisca dette misure.

8. Gli Stati membri ospitanti possono prendere le misure adeguate per prevenire o reprimere le irregolarità nel loro territorio esercitando le competenze ad essi attribuite in virtù della presente direttiva. Ciò comporta la possibilità di impedire a un ente di avviare nuove operazioni nel loro territorio.

9. In caso di revoca dell'autorizzazione le autorità competenti dello Stato membro ospitante ne sono informate e adottano gli opportuni provvedimenti per impedire all'ente in questione di avviare nuove operazioni nel territorio di questo Stato membro e per salvaguardare gli interessi dei depositanti. Ogni due anni la Commissione presenta un rapporto su tali casi al Comitato consultivo istituito dall'articolo 11 della direttiva 77/780/CEE.

10. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero e la natura dei casi in cui si sono verificati rifiuti ai

sensi dell'articolo 19, o per i quali sono stati adottati dei provvedimenti in conformità delle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo. Ogni due anni, la Commissione presenta un rapporto su tali casi al Comitato consultivo istituito dall'articolo 11 della direttiva 77/780/CEE.

11. Il presente articolo non osta a che gli enti creditizi con sede in un altro Stato membro facciano pubblicità ai servizi da essi offerti con tutti i mezzi di comunicazione disponibili nello Stato membro ospitante, purché rispettino eventuali norme che regolino la forma e il contenuto di tale pubblicità per motivi di interesse generale.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Articolo 22

1. Sono adottati secondo la procedura prevista al paragrafo 2 gli adattamenti tecnici da apportare alla presente direttiva per quanto riguarda:

- l'ampliamento del contenuto dell'elenco menzionato all'articolo 18 e figurante in allegato o l'adattamento della terminologia dell'elenco per tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari;
- la modifica dell'ammontare del capitale iniziale richiesto all'articolo 4 per tener conto degli andamenti economici e monetari;
- le materie nelle quali le autorità competenti devono scambiarsi le informazioni, citate all'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 77/780/CEE;
- il chiarimento delle definizioni, allo scopo di assicurare un'applicazione uniforme della presente direttiva nella Comunità;
- il chiarimento delle definizioni al fine di tener conto, nell'applicazione della presente direttiva, dell'evoluzione dei mercati finanziari;
- l'adeguamento della terminologia e la formulazione delle definizioni su quelle degli atti ulteriori concernenti gli enti creditizi e le materie connesse.

2. La Commissione è assistita da un Comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al Comitato un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il Presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al Comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il Presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del Comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del Comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.

Articolo 23

1. Per le succursali che hanno iniziato l'attività, secondo le disposizioni dello Stato membro ospitante, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni applicative della presente direttiva, si presume che esse siano già state oggetto della procedura di cui all'articolo 19, paragrafi da 1 a 5. Ad esse si applicano, a decorrere dalla predetta entrata in vigore, le disposizioni degli articoli 15 e 18, dell'articolo 19, paragrafo 6 e dell'articolo 21. Esse beneficiano delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3.

2. L'articolo 20 non inficia i diritti acquisiti dagli enti creditizi che operano mediante prestazione di servizi anteriormente all'entrata in vigore delle disposizioni d'applicazione della presente direttiva.

Articolo 24

1. Subordinatamente alle disposizioni di cui al paragrafo 2, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro la più lontana delle due date previste per l'adozione delle misure necessarie per conformarsi alle direttive 89/299/CEE e 89/647/CEE e al più tardi il 1° gennaio 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2 anteriormente al 1° gennaio 1990.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 25

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. BÉRÉGOVOY

ALLEGATO

ELENCO DELLE ATTIVITÀ CHE BENEFICIANO DEL MUTUO RICONOSCIMENTO

1. Raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili
2. Operazioni di prestito ⁽¹⁾
3. Leasing finanziario
4. Servizi di pagamento
5. Emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, travellers cheques, lettere di credito)
6. Rilascio di garanzie e di impegni di firma
7. Operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:
 - a) strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.)
 - b) cambi
 - c) strumenti finanziari a termine e opzioni
 - d) contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse
 - e) valori mobiliari
8. Partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi
9. Consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché di consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese
10. Servizi di intermediazione finanziaria del tipo «money broking»
11. Gestione o consulenza nella gestione di patrimoni
12. Custodia e amministrazione di valori mobiliari
13. Servizi di informazione commerciale
14. Locazione di cassette di sicurezza.

⁽¹⁾ Comprende in particolare:

- credito al consumo
- credito con garanzia ipotecaria
- factoring, cessioni di credito pro soluto e pro solvendo
- credito commerciale (compreso il «forfaiting»)

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1989

relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi

(89/647/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, prima e terza frase,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la presente direttiva rappresenta il risultato dell'opera svolta dal Comitato consultivo bancario che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 77/780/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio (4), modificata da ultimo dalla direttiva 89/646/CEE (5), ha la responsabilità di presentare alla Commissione suggerimenti per il coordinamento dei coefficienti applicabili negli Stati membri;

considerando che un coefficiente di solvibilità appropriato ha un ruolo di fondamentale importanza ai fini della vigilanza prudenziale degli enti creditizi;

considerando che un coefficiente nel quale le attività e le operazioni fuori bilancio sono ponderate secondo il grado di rischio creditizio è una misura particolarmente utile di solvibilità;

considerando che l'adozione di norme comuni per la determinazione dell'adeguatezza dei fondi propri in funzione del rischio creditizio delle attività e delle operazioni fuori bilancio costituisce pertanto uno dei settori essenziali di armonizzazione necessari a pervenire al reciproco riconoscimento delle tecniche di controllo prudenziale e quindi a completare il mercato interno nel settore bancario;

considerando che a tal fine la presente direttiva è da porre in relazione ad altri strumenti specifici che armonizzano anch'essi le tecniche principali del controllo degli enti creditizi;

considerando che la presente direttiva deve essere altresì vista come complementare alla direttiva 89/646/CEE che delinea il quadro generale del quale la presente direttiva costituisce parte integrante;

(1) GU n. C 135 del 25. 5. 1988, pag. 2.

(2) GU n. C 96 del 17. 4. 1989, pag. 86 e GU n. C 304 del 4. 12. 1989.

(3) GU n. C 337 del 31. 12. 1988, pag. 8.

(4) GU n. L 322 del 17. 12. 1977, pag. 30.

(5) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

considerando che gli enti creditizi in un mercato bancario comune sono chiamati ad entrare in diretta concorrenza fra di loro e che l'adozione di norme comuni di solvibilità sotto forma di un coefficiente minimo avrà come effetto di prevenire le distorsioni di concorrenza e di rafforzare il sistema bancario comunitario;

considerando che la presente direttiva prevede ponderazioni differenziate per le garanzie prestate dagli istituti finanziari di varia natura; che la Commissione si impegna quindi ad esaminare se la direttiva considerata nel suo insieme determini distorsioni significative nelle condizioni di concorrenza tra gli enti creditizi e le compagnie di assicurazione e, in base a tale esame, se sia giustificato adottare misure correttive;

considerando che il coefficiente minimo indicato nella presente direttiva rafforza il livello dei fondi propri degli enti creditizi nella Comunità; che il tasso dell'8% è stato adottato in seguito ad un'indagine statistica sul fabbisogno di capitale rilevato all'inizio del 1988;

considerando che, per il controllo degli enti creditizi, assume altresì particolare importanza la misura e il computo dei rischi di cambio e di tasso d'interesse nonché di altri rischi di mercato; che pertanto la Commissione proseguirà, in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri e con gli altri organismi che lavorano al medesimo obiettivo, nello studio delle tecniche utilizzabili; che essa presenterà le opportune proposte per una più approfondita armonizzazione delle regole di vigilanza concernenti tali rischi; considerando che facendo ciò la Commissione controllerà particolarmente l'interazione che i vari rischi bancari possono avere fra di loro e che quindi farà particolare attenzione alla coerenza delle varie proposte;

considerando che, nel formulare proposte relative alle norme di controllo inerenti ai servizi di investimento e all'adeguamento dei fondi propri degli enti che operano in tale settore, la Commissione si accerterà che vengano applicate prescrizioni equivalenti sull'entità dei fondi propri, qualora vengano esercitate le medesime attività assumendo rischi identici;

considerando che la tecnica contabile specifica da utilizzare per il calcolo del coefficiente di solvibilità dovrà tener conto delle disposizioni della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (6) e che comporta talune modifiche delle disposizioni della direttiva 83/349/CEE (7), modificata dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo; che, in attesa della trasposizione delle disposizioni di dette direttive nella legislazione interna degli Stati membri, l'utilizzazione della tecnica contabile per

(6) GU n. L 372 del 31. 12. 1986, pag. 1.

(7) GU n. L 193 del 18. 7. 1983, pag. 18.

il calcolo del coefficiente di solvibilità è lasciata alla discrezionalità degli Stati membri;

considerando che l'applicazione di una ponderazione del 20 % alla detenzione di obbligazioni ipotecarie da parte di un ente creditizio può turbare un mercato finanziario nazionale in cui siffatti strumenti svolgono un ruolo preponderante; che in tali casi vengono prese misure provvisorie per applicare una ponderazione dei rischi del 10 %;

considerando che di tanto in tanto potranno essere necessarie, per tenere conto dei nuovi sviluppi nel settore bancario, modifiche tecniche delle disposizioni della presente direttiva; che la Commissione, dopo aver consultato il Comitato consultivo bancario, effettuerà dette modifiche allorché si renderanno necessarie, nell'esercizio dei poteri di esecuzione ad essa conferiti dalle disposizioni del trattato; che in questo caso il Comitato opererà quale Comitato di «regolamentazione», secondo le regole e la procedura fissate dall'articolo 2, procedura III, variante b) della decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (1),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Campo di applicazione e definizioni

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica agli enti creditizi definiti nel primo trattino dell'articolo 1 della direttiva 77/780/CEE.

2. Nonostante il paragrafo 1, gli Stati membri non sono tenuti ad applicare la presente direttiva agli enti creditizi elencati nell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 77/780/CEE.

3. Gli enti creditizi che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, lettera a) della direttiva 77/780/CEE, sono collegati permanentemente, nello stesso Stato membro, a un organismo centrale, possono essere esclusi dall'applicazione della presente direttiva se tutti gli enti creditizi collegati e l'organismo centrale sono inclusi in coefficienti consolidati di solvibilità secondo le disposizioni della presente direttiva.

4. Eccezionalmente, in attesa di un'ulteriore armonizzazione delle norme prudenziali relative ai rischi di credito, di tasso di interesse e di mercato, gli Stati membri possono escludere dall'applicazione della presente direttiva gli enti creditizi specializzati nei mercati interbancari e del debito pubblico che, in collaborazione con la banca centrale, svolgono la funzione istituzionale di regolatori della liquidità del sistema bancario, a condizione che:

- la somma del loro attivo e delle operazioni fuori bilancio ai quali si applicano le ponderazioni del 50 % e del 100 %, ai sensi dell'articolo 6, non debba superare di norma il 10 % della somma degli elementi dell'attivo e

delle operazioni fuori bilancio e non risulti in alcun caso superiore al 15 % prima dell'applicazione delle ponderazioni;

- la loro attività principale consista nell'agire da intermediari tra la banca centrale dello Stato membro nel quale sono costituiti e il sistema bancario;
- l'autorità competente applichi sistemi adeguati di vigilanza prudenziale e di controllo dei rischi di credito, di interesse e di mercato.

Gli Stati membri informano la Commissione delle eccezioni consentite per garantire che queste non comportino distorsioni di concorrenza. Entro tre anni dall'adozione della direttiva, la Commissione trasmette al Consiglio una relazione con le proposte ritenute necessarie.

Articolo 2

1. Ai fini della presente direttiva:

- le «autorità competenti» sono definite al quinto trattino dell'articolo 1 della direttiva 83/350/CEE;
- la «zona A» comprende tutti gli Stati membri e tutti gli altri paesi membri a pieno titolo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e quelli che hanno concluso speciali accordi di prestito con il Fondo monetario internazionale (FMI) e sono associati agli accordi generali di prestito (GAB);
- la «zona B» comprende tutti gli altri paesi;
- «gli enti creditizi della zona A» sono tutti gli enti creditizi autorizzati negli Stati membri, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 77/780/CEE, incluse le loro succursali nei paesi terzi, e tutti gli enti creditizi, pubblici e privati, contemplati dalla definizione di cui al primo trattino dell'articolo 1 della direttiva 77/780/CEE, autorizzati in altri paesi della zona A, comprese le loro succursali;
- «gli enti creditizi della zona B» sono tutti gli enti creditizi, pubblici e privati autorizzati, al di fuori della zona A, che rispondono alla definizione di cui al primo trattino dell'articolo 1 della direttiva 77/780/CEE, comprese le loro succursali nella Comunità;
- «il settore non bancario» comprende l'insieme dei debitori, fatta eccezione degli enti creditizi come definiti al quarto e quinto trattino, delle banche centrali, delle amministrazioni centrali, regionali e locali, delle Comunità europee, della Banca europea per gli investimenti e delle banche multilaterali di sviluppo quali definite nel settimo trattino;
- le «banche multilaterali di sviluppo» comprendono la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e la Società finanziaria internazionale, la Banca interamericana di sviluppo, la Banca asiatica di sviluppo, la Banca

(1) GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 33.

africana di sviluppo, il «Fondo di ristabilimento» del Consiglio d'Europa, la «Nordic Investment Bank» e la «Banca di sviluppo dei Caraibi»;

- le operazioni fuori bilancio a «rischio pieno», «rischio medio», «rischio medio/basso» e «rischio basso» sono descritte nell'articolo 6, paragrafo 2 ed elencate nell'allegato I.

2. Ai fini dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), le autorità competenti degli Stati membri possono includere nel concetto di «amministrazione regionale» e di «autorità locale» gli organismi amministrativi senza scopo di lucro responsabili nei confronti delle amministrazioni regionali o delle autorità locali, e le imprese senza scopo di lucro che appartengono ai governi centrali, alle amministrazioni regionali e alle autorità locali o agli organismi che, a giudizio delle autorità competenti, comportano un rischio equivalente a quello delle amministrazioni regionali e delle autorità locali.

Articolo 3

Principi generali

1. Il coefficiente di solvibilità di cui ai paragrafi da 2 a 7 è costituito dal rapporto tra i fondi propri, definiti ai sensi dell'articolo 4, e le attività e le operazioni fuori bilancio ponderate in base al rischio conformemente all'articolo 5.

2. Il coefficiente di solvibilità degli enti creditizi che non sono né imprese madri ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE né imprese figlie di dette imprese è calcolato su base individuale.

3. Il coefficiente di solvibilità degli enti creditizi che sono imprese madri è calcolato su base consolidata conformemente ai metodi definiti nella presente direttiva e nelle direttive 83/350/CEE e 86/635/CEE ⁽¹⁾.

4. Le autorità competenti responsabili dell'autorizzazione e della vigilanza dell'impresa madre, che è un ente creditizio, possono anche esigere il calcolo del coefficiente sottoconsolidato o non consolidato di quest'ultima nonché di ogni impresa figlia che sia stata da loro autorizzata e sottoposta alla loro vigilanza. Se tale controllo della ripartizione adeguata del capitale all'interno del gruppo bancario non viene effettuato, altre misure devono essere adottate per raggiungere tale scopo.

5. Qualora un'impresa figlia di un'impresa madre sia stata autorizzata e sia situata in un altro Stato membro, le autorità competenti che hanno concesso l'autorizzazione esigono il calcolo del coefficiente sub-consolidato o non consolidato.

6. Nonostante la disposizione del paragrafo 5, le autorità competenti responsabili dell'autorizzazione dell'impresa figlia di un'impresa madre situata in un altro Stato membro possono delegare, tramite un accordo bilaterale la loro responsabilità di vigilanza della solvibilità alle autorità

competenti che hanno autorizzato e controllano l'impresa madre affinché si incarichino della vigilanza della impresa figlia conformemente alle disposizioni della presente direttiva. La Commissione deve essere costantemente informata dell'esistenza e del contenuto di tali accordi. Essa trasmetterà l'informazione alle altre autorità e al Comitato consultivo bancario.

7. Fatti salvi gli obblighi cui devono ottemperare gli enti creditizi ai sensi dei paragrafi da 2 a 6, le autorità competenti provvedono a che i coefficienti siano calcolati non meno di due volte l'anno, o dallo stesso ente creditizio, che comunicherà alle autorità competenti i risultati ottenuti nonché tutti gli elementi di calcolo richiesti, o dalle autorità competenti, che si avvalgono dei dati forniti dagli enti creditizi.

8. Le attività e le operazioni fuori bilancio sono valutate in conformità della direttiva 86/635/CEE. Fino all'applicazione delle disposizioni di detta direttiva la valutazione è lasciata alla discrezionalità degli Stati membri.

Articolo 4

Numeratore: fondi propri

I fondi propri come definiti dalla direttiva 89/299/CEE ⁽²⁾ costituiscono il numeratore del coefficiente di solvibilità.

Articolo 5

Denominatore: elementi dell'attivo e operazioni fuori bilancio ponderati in base al rischio

1. Gradi di rischio di credito, espressi da ponderazioni percentuali, sono attribuiti agli elementi dell'attivo secondo le disposizioni degli articoli 6 e 7 ed via eccezionale degli articoli 8 e 11. Il valore di bilancio di ciascun elemento è quindi moltiplicato per la ponderazione appropriata per ottenere il valore ponderato in base al rischio.

2. Nel caso delle operazioni fuori bilancio elencate nell'allegato I, è utilizzato un procedimento a due stadi, in conformità delle regole riportate nell'articolo 6, paragrafo 2.

3. Nel caso delle operazioni fuori bilancio connesse con i tassi di interesse e di cambio, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, il costo di sostituzione potenziale dei contratti in caso di insolvenza della controparte deve essere determinato secondo uno dei due metodi descritti nell'allegato II. Questo costo è moltiplicato per la ponderazione attribuita alla controparte dall'articolo 6, paragrafo 1, ad eccezione della ponderazione del 100 % ivi prevista ora e ridotta al 50 % per fornire valori più rispondenti al rischio.

4. La somma dei valori ponderati degli elementi dell'attivo e delle operazioni fuori bilancio, come descritti nei paragrafi 2 e 3, costituisce il denominatore del coefficiente di solvibilità.

⁽¹⁾ GU n. L 372 del 31. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 124 del 5. 5. 1989, pag. 16.

Articolo 6

Ponderazione dei rischi

1. Alle voci dell'attivo di seguito indicate si applicano le ponderazioni seguenti, ma le autorità competenti possono stabilire, quando lo ritengano appropriato, ponderazioni più elevate.

a) Ponderazione 0

- 1) cassa e valori assimilati;
- 2) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di governi centrali e di banche centrali della zona A;
- 3) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti delle Comunità europee;
- 4) voci dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia di governi centrali e di banche centrali della zona A;
- 5) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di governi centrali e di banche centrali della zona B, espressi nella moneta nazionale dei debitori e finanziati con raccolta nella stessa valuta;
- 6) voci dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia di governi centrali e di banche centrali della zona B, espressi nella comune valuta nazionale del garante e del debitore e finanziati con raccolta nella stessa valuta;
- 7) voci dell'attivo garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da valori emessi dalle amministrazioni centrali o dalle banche centrali della zona A o dalle Comunità europee, o da depositi in contanti, presso l'ente che concede il prestito o da certificati di deposito o strumenti analoghi emessi e depositati presso quest'ultimo;

b) Ponderazione 20 %

- 1) Voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti della Banca europea per gli investimenti (BEI);
- 2) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di banche multilaterali di sviluppo;
- 3) voci dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia della Banca europea per gli investimenti (BEI);
- 4) voci dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia di banche multilaterali di sviluppo;
- 5) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali e di autorità locali della zona A, salve restando le disposizioni dell'articolo 7;
- 6) voci dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia di amministrazioni regionali e di autorità locali della zona A, salve restando le disposizioni dell'articolo 7;
- 7) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di enti creditizi della zona A e non costituiscono fondi propri di detti enti ai sensi della direttiva 89/299/CEE;

8) voci dell'attivo che rappresentano crediti di durata non superiore ad un anno nei confronti di enti creditizi della zona B, ad eccezione dei titoli emessi da detti enti e riconosciuti come componenti dei fondi propri;

9) voci dell'attivo assistite da esplicita garanzia di enti creditizi della zona A;

10) voci dell'attivo che rappresentano crediti di durata non superiore ad un anno assistiti da garanzia esplicita di enti creditizi della zona B;

11) voci dell'attivo garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da una collaterale sotto forma di valori emessi dalla BEI o da banche multilaterali di sviluppo;

12) valori all'incasso.

c) Ponderazione 50 %

- 1) Prestiti totalmente garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da ipoteche su proprietà immobiliari di tipo residenziale che sono o saranno occupate dal mutuatario o che sono affittate;
- 2) ratei e risconti: queste voci dell'attivo sono soggette alla ponderazione della controparte qualora l'ente creditizio sia in grado di determinarla conformemente alla direttiva 86/635/CEE, altrimenti, qualora non possa determinare la controparte, si applica una ponderazione forfettaria del 50 %.

d) Ponderazione 100 %

- 1) Voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di governi centrali e di banche centrali della zona B, salvo quelli espressi nella valuta nazionale dei debitori e finanziati con provviste nella stessa valuta;
- 2) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di governi regionali e di amministrazioni locali della zona B;
- 3) voci dell'attivo che rappresentano crediti di durata superiore a un anno nei confronti di enti creditizi della zona B;
- 4) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti del settore non bancario della zona A e della zona B;
- 5) attività materiali ai sensi dell'articolo 4, punto 10 della direttiva 86/635/CEE;
- 6) azioni in portafoglio, partecipazioni e altri elementi costitutivi dei fondi propri di altri enti creditizi, qualora non siano dedotti dai fondi propri dell'ente concedente;
- 7) ogni altro attivo non dedotto dai fondi propri.

2. Le operazioni fuori bilancio diverse da quelle di cui al paragrafo 3 sono trattate nel modo seguente. In una prima fase, sono classificate in base alle categorie di rischio che figurano nell'allegato I. Si considerano poi per l'intero ammontare le operazioni «a rischio pieno», per il 50% le operazioni «a rischio medio» e per il 20% quelle «a rischio medio/basso»; il valore delle operazioni «a rischio basso» è

posto uguale a 0. Nella seconda fase, i valori così modificati delle operazioni fuori bilancio sono moltiplicati per le ponderazioni previste in funzione della natura della controparte, conformemente al procedimento indicato per le voci dell'attivo di cui al paragrafo 1 e all'articolo 7. Nel caso di contratti di riporto, di altre cessioni con patto di riacquisto a termine e di impegni di acquisto a termine secco, le ponderazioni attribuite sono quelle degli attivi oggetto del contratto e non quelle delle controparti delle transazioni.

3. Le metodologie descritte nell'allegato II devono essere applicate ai rischi connessi alle operazioni su tassi di interesse e di cambio di cui all'allegato III.

4. Quando le operazioni fuori bilancio sono assistite da garanzie esplicite, esse devono essere ponderate in base al garante e non alla controparte del contratto. Quando l'esposizione potenziale derivante dalle transazioni fuori bilancio è totalmente garantita, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da una delle voci dell'attivo riconosciute come garanzie al punto 7 del paragrafo 1, lettera a) e al punto 11 della lettera b), si applica la ponderazione dello 0% o del 20% in base alla natura della garanzia in questione.

5. Se alle voci dell'attivo e alle operazioni fuori bilancio è attribuita una ponderazione più bassa per l'esistenza di una garanzia accettabile dalle autorità competenti, la ponderazione più bassa si applica soltanto alla parte che è garantita o che è integralmente coperta dai valori in garanzia.

Articolo 7

1. Nonostante le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri hanno la facoltà di attribuire una ponderazione dello 0% per le loro amministrazioni regionali e locali se non esiste alcuna differenza nel rischio tra crediti nei confronti di questi ultimi e crediti nei confronti dei loro governi centrali a motivo dei poteri fiscali delle amministrazioni regionali e delle autorità locali e così come dell'esistenza di specifiche disposizioni istituzionali volte a ridurre le possibilità di inadempienza di queste ultime. Una ponderazione dello 0% fissata conformemente a detti criteri si applica ai crediti nei confronti delle amministrazioni regionali e delle autorità locali e alle operazioni fuori bilancio di pertinenza di queste amministrazioni, nonché ai crediti nei confronti di terzi e alle operazioni fuori bilancio di pertinenza di terzi e garantiti dalle amministrazioni regionali e dalle autorità locali di cui sopra.

2. Gli Stati membri che considerino giustificata una ponderazione dello 0% conformemente ai criteri fissati al paragrafo 1, la notificano alla Commissione. La Commissione diffonde le informazioni ricevute e altri Stati membri possono offrire agli enti creditizi, sotto il controllo delle loro autorità competenti, la possibilità di applicare una ponderazione dello 0% quando effettuino operazioni con le amministrazioni regionali e le autorità locali in questione o detengano crediti garantiti da queste amministrazioni o autorità.

Articolo 8

1. Gli Stati membri possono applicare una ponderazione del 20% alle voci dell'attivo garantite secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti da valori emessi dalle amministrazioni regionali o autorità locali della zona A, da depositi domiciliati presso enti creditizi della zona A diversi dall'istituto finanziatore o da certificati di deposito o strumenti analoghi emessi da detti enti creditizi.

2. Gli Stati membri possono applicare una ponderazione del 10% ai crediti sugli enti specializzati nei mercati interbancari e del debito pubblico nello Stato membro d'origine, sottoposti a stretta vigilanza dalle autorità competenti, qualora le suddette voci dell'attivo siano integralmente e totalmente garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti dello Stato membro di origine, da una combinazione di voci dell'attivo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), riconosciute quali garanzie adeguate.

3. Gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni adottate in applicazione dei precedenti paragrafi e le motivazioni che giustificano tali disposizioni. La Commissione trasmette le informazioni agli Stati membri. La Commissione riesamina periodicamente le conseguenze di tali disposizioni per assicurarsi che queste non comportino distorsioni di concorrenza. Entro e non oltre tre anni dall'adozione della presente direttiva la Commissione trasmette al Consiglio una relazione corredata, se necessario, dalle proposte del caso.

Articolo 9

1. Sono adottate secondo la procedura prevista al paragrafo 2 le modifiche tecniche nel settore della presente direttiva per i punti qui di seguito elencati:

- una riduzione temporanea del coefficiente minimo di cui all'articolo 10 o delle ponderazioni di cui all'articolo 6, per tener conto di circostanze specifiche;
- la definizione della zona A di cui all'articolo 2;
- la definizione delle banche multilaterali di sviluppo di cui all'articolo 2;
- la revisione della definizione delle attività di cui all'articolo 6 per tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari;
- la lista e la classificazione delle operazioni fuori bilancio figuranti negli allegati I e III e le rispettive modalità di calcolo del coefficiente descritto negli articoli 5, 6 e 7 e nell'allegato II;
- il chiarimento delle definizioni allo scopo di assicurare un'applicazione uniforme della presente direttiva nella Comunità;
- il chiarimento delle definizioni al fine di tener conto, nell'applicazione della presente direttiva, degli sviluppi dei mercati finanziari;
- l'adeguamento della terminologia e la formulazione delle definizioni su quelle degli atti ulteriori concernenti gli enti creditizi e le materie connesse.

2. La Commissione è assistita da un Comitato composto dai rappresentanti degli Stati e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al Comitato un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al Comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del Comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del Comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, salvo qualora il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.

Articolo 10

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, gli enti creditizi devono mantenere costantemente il valore del coefficiente, definito all'articolo 3, almeno pari all'8%.

2. Nonostante il paragrafo 1, le autorità competenti possono fissare coefficienti minimi più elevati qualora lo ritengano opportuno.

3. Qualora il coefficiente scenda al di sotto dell'8%, le autorità competenti provvedono affinché gli enti creditizi interessati adottino al più presto misure appropriate per riportare il coefficiente al valore minimo stabilito.

Articolo 11

1. Gli enti creditizi il cui coefficiente minimo alla data prescritta all'articolo 12, paragrafo 1, è inferiore all'8% devono garantire il raggiungimento per tappe successive della soglia minima. Finché non avranno raggiunto questa soglia essi non potranno consentire che il livello del coefficiente scenda al di sotto del valore conseguito. Se tuttavia si dovesse registrare una siffatta fluttuazione essa dovrebbe essere temporanea e il motivo della stessa dovrebbe essere comunicato alle autorità competenti.

2. Per un periodo non superiore a 5 anni dalla data di cui all'articolo 10, paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare una ponderazione del 10% per le obbligazioni definite dall'articolo 22, paragrafo 4 della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m) ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 88/220/CEE ⁽²⁾, e mantenerla per gli enti creditizi, quando e se ritengono che sia necessario per evitare gravi perturbazioni nel funzionamento dei loro mercati. Tali deroghe sono notificate alla Commissione.

3. Per un periodo non superiore a 7 anni a decorrere dal 1° gennaio 1993, l'articolo 10, paragrafo 1 non si applica alla Banca agricola di Grecia. Tuttavia questa deve avvicinarsi alla soglia prescritta dall'articolo 10, paragrafo 1, per tappe successive, secondo il metodo descritto dal paragrafo 1 del presente articolo.

4. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto 1, la Germania, la Danimarca e la Grecia possono applicare, fino al 1° gennaio 1996, una ponderazione del 50% alle voci dell'attivo totalmente garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti interessate, da ipoteche su proprietà immobiliari di abitazione già completate, locali per uffici e per il commercio di vario tipo situati nel territorio di detti Stati, purché l'importo mutuato non superi il 60% del valore della proprietà in questione, calcolato in base a rigorosi criteri di valutazione fissati da disposizioni legali e regolamentari.

5. Gli Stati membri possono applicare una ponderazione del 50% alle operazioni di leasing immobiliare concluse entro 10 anni dalla data di cui all'articolo 12, paragrafo 1, relative a beni destinati ad uso professionale, situati nel paese della sede legale e disciplinati da disposizioni legali che garantiscono al cedente la proprietà integrale del bene affittato fino al momento dell'opzione di acquisto da parte del locatario.

Articolo 12

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° gennaio 1991.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. BÉRÉGOVOY

⁽¹⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1985, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 100 del 19. 4. 1988, pag. 31.

ALLEGATO I

CLASSIFICAZIONE DELLE VOCI FUORI BILANCIO

Rischio pieno

- Garanzie che assumono la forma di sostituti del credito
- Accettazioni
- Girate su effetti non a nome di un altro ente creditizio
- Cessioni con diritto di rivalsa per il cessionario
- Lettere di credito standby irrevocabili che assumono la forma di sostituti del credito
- Riporti e altre cessioni con patto di riacquisto secondo la definizione dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2 della direttiva 86/635/CEE, se tali patti, in attesa della piena applicazione della direttiva 86/635/CEE, sono considerati operazioni fuori bilancio;
- Impegni di acquisto a termine secco
- Depositi a termine contro termine («forward forward deposits»)
- Parte non pagata di azioni e titoli sottoscritti
- Altre operazioni a rischio pieno

Rischio medio

- Crediti documentari accordati e confermati (vedi anche rischio medio/basso)
- Garanzie e garanzie di esenzione e indennizzo (comprese fideiussioni a garanzia di offerte e di buona esecuzione e fideiussioni per operazioni doganali e fiscali) e prestazioni di cauzioni che non assumono la forma di sostituti di credito
- Vendita di attività con opzioni di riscatto secondo la definizione dell'articolo 12, paragrafi 3 e 5, della direttiva 86/635/CEE
- Lettere di credito standby irrevocabili che non assumono il carattere di sostituti di credito
- Aperture di credito non utilizzate (impegni a prestare, acquistare titoli o fornire garanzie o aperture per accettazione) di durata iniziale superiore ad un anno
- Facilitazioni per l'emissione di effetti («Note issuance facilities NIP») e («revolving underwriting facilities RUF»)
- Altre operazioni a rischio medio

Rischio medio/basso

- Crediti documentari nei quali la avvenuta spedizione della merce ha funzione di garanzia e altre transazioni autoliquidantisi
- Altre operazioni a rischio medio/basso

Rischio basso

- Aperture di credito non utilizzate (impegni a prestare, acquistare titoli o fornire garanzie o aperture per accettazione) di durata iniziale al massimo pari a un anno, o annullabili in qualsiasi momento senza condizioni né preavviso
- Altre operazioni a rischio basso

Gli Stati membri s'impegnano ad informare la Commissione non appena abbiano accettato di introdurre una nuova voce fuori bilancio in uno degli ultimi trattini che figurano nell'ambito di ciascuna classe di rischio. Tale voce sarà definitivamente classificata, a livello comunitario, una volta conclusa la procedura di cui all'articolo 9.

ALLEGATO II

IL TRATTAMENTO DELLE VOCI FUORI BILANCIO CONNESSE AI TASSI DI INTERESSE E DI CAMBIO

Gli enti creditizi possono scegliere, con il consenso delle autorità di vigilanza, uno dei seguenti metodi per valutare il rischio connesso alle operazioni di cui all'allegato III. Sono escluse le operazioni sui tassi di cambio e di interesse negoziate su mercati ufficiali, se soggette alla costituzione di margini di garanzia giornalieri e quelle di durata iniziale non superiore ai quattordici giorni di calendario.

Quando esiste fra l'ente creditizio e la sua controparte un distinto contratto bilaterale di novazione, riconosciuto dalle autorità di vigilanza, in base al quale le obbligazioni reciproche di pagamento in valuta comune ad una data determinata sono automaticamente collegate ad altre obbligazioni similari scadenti alla stessa data, l'importo da ponderare sarà l'ammontare netto definito nel contratto di novazione e non l'importo lordo.

Metodo 1: Metodo del valore di mercato («marking to market»)

Fase a): In base ai valori correnti di mercato si ottiene il costo di sostituzione di tutti i contratti con un valore intrinseco positivo.

Fase b): Per tener conto dell'ulteriore rischio di credito potenziale ⁽¹⁾ il capitale di riferimento espresso nel contratto è moltiplicato per le seguenti percentuali:

| Durata residua | Contratti su tassi di interesse | Contratti su tassi di cambio |
|----------------|---------------------------------|------------------------------|
| Un anno o meno | 0 % | 1 % |
| Più di un anno | 0,5 % | 5 % |

Fase c): la somma del costo di sostituzione (fase a) e del rischio di credito potenziale (fase b) deve essere moltiplicata per la ponderazione attribuita alla controparte dalla transazione, così come stabilito dall'articolo 6.

Metodo 2: Metodo dell'esposizione originaria

Fase a): Il capitale di riferimento di ciascun contratto deve essere moltiplicato per le seguenti percentuali:

| Durata originaria ⁽¹⁾ | Contratti su tassi di interesse | Contratti su tassi di cambio |
|-----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Un anno o meno | 0,5 % | 2 % |
| Da più di un anno a non più di due anni | 1 % | 5 % |
| Incremento per ogni anno successivo | 1 % | 3 % |

⁽¹⁾ Nel caso di contratti relativi ai tassi di interesse, gli enti creditizi possono scegliere, previo consenso delle autorità di vigilanza, tra la durata originaria e la durata residua.

Fase b): l'esposizione così ottenuta deve essere moltiplicata per la ponderazione della controparte, così come stabilito all'articolo 6.

⁽¹⁾ Tranne nel caso di scambi di tassi di interesse «floating/floating» nella stessa valuta, in cui è da calcolare solo il costo di sostituzione.

*ALLEGATO III***ALCUNI TIPI DI VOCI FUORI BILANCIO CONNESSI AI TASSI DI INTERESSE E DI CAMBIO****Contratti connessi ai tassi di interesse**

- Contratti «swaps» su tassi di interesse in una sola valuta
- Operazioni «basis swaps»
- Contratti sui tassi a termine del tipo «Forward Rate Agreements»
- Accordi a termine sui tassi di interesse del tipo «Futures»
- Opzioni sui tassi di interesse acquistate
- Altri contratti di analoga natura

Contratti connessi ai tassi di cambio

- Contratti «swaps» su tassi di interessi in più valute
 - Operazioni a termine su valute estere
 - Accordi a termine su valute del tipo «Futures»
 - Opzioni su valute acquistate
 - Altri contratti di analoga natura.
-